

Il modello sportivo europeo in cerca d'autore

Alberto Orlando

The article investigates whether a distinctive “European model of sport” truly exists and, if so, what practical and legal content it entails. It reconstructs the model’s genealogy from the EU initiatives of the late 1990s, through the introduction of Article 165 TFEU, up to the recent “revival” of the model following the European Super League affair, in which it proved functional to defending the status quo, grounded in the pyramidal structure of European sport, the central role of federations, and a preference for open competitions. The notion of a “European model of sport” is then re-examined by surveying the national contexts of Italy, France, Germany, and the United Kingdom, highlighting differences among national sports-governance systems, any points of convergence emerging from recent reforms, and, finally, considering a possible reframing of the concept that is less rhetorical and nebulous yet more useful.

Sommario: 1. La dimensione “geneticamente europea” dello sport. – 2. Alle origini del modello sportivo europeo. – 3. La reviviscenza del modello sportivo europeo a margine del caso *European Superleague*. – 4. Il modello sportivo europeo dall’angolo di osservazione delle esperienze nazionali. – 5. Recenti tendenze di riforma nei sistemi di *sports governance* nazionali. – 6. L’utilità del concetto di “modello sportivo europeo”.

1. La dimensione “geneticamente europea” dello sport

Il rapporto tra fenomeno sportivo e continente europeo può essere descritto – non certo da oggi – in termini di incidenza reciproca: se appare intuitivo considerare lo sport parte integrante del tessuto sociale ed economico europeo, altrettanto incontestabile è l’influenza dell’Europa sulla costruzione e l’evoluzione dell’intero movimento sportivo in termini di valori, norme, principi etici e giuridici.

A dispetto della dimensione “globale” del fenomeno sportivo e della sua organizzazione, sembra possibile descrivere senza patema di smentita la storia dello sport moderno – intendendo per tale lo sport auto-organizzatosi a partire dalla metà del XIX secolo – come “geneticamente europea”²⁴⁸. Sul piano dei principi, i valori olimpici trovano origine nell’*humus* culturale europeo di fine Ottocento, al netto di una visione certamente eurocentrica (se non proprio “coloniale”²⁴⁹), salvo poi

²⁴⁸ Cfr. A. Tomlinson, C. Young e R. Holt (a cura di), *Sport and the transformation of modern Europe*, London, 2011, *passim*; M. Dyreson, *Mapping sport history and the history of sport in Europe*, in *J. Sport Hist.*, 2011, 3, pp. 397-405; A. Tomlinson e C. Young, *Sport in Modern European History: Trajectories, Constellations, Conjunctures*, in *J. Hist. Sociology*, 2011, 4, pp. 409-427; C. Eisenberg, *Towards a New History of European Sport?*, in *Eur. Rev.*, 2011, 4, pp. 617-622; A. Krüger, J.K. Rhuel e A. Teja (a cura di), *La comune eredità dello sport in Europa. L’importanza della storia dello sport per la cultura dello sport*, Roma, 1996, *passim*.

²⁴⁹ Cfr. A. Guttmann, *Games and empires. Modern sport and cultural imperialism*, New York, 1994, *passim*.

diventare capisaldi dell'intero movimento sportivo globale²⁵⁰. Sul piano dell'organizzazione, i modelli di governance sportiva più comuni traggono comunemente origine dalle esperienze europee. Ciò vale sia per il modello "federale", che vede – appunto – le federazioni sportive (di livello nazionale, sovranazionale e internazionale) come istituzioni di vertice investite di poteri regolamentari e gestionali inerenti ai singoli sport. Ma vale anche per altri modelli di gestione, in cui le leghe professionistiche surclassano, sorpassano o erodono il potere delle federazioni: ad es., il modello statunitense, incentrato sullo strapotere delle leghe professionistiche, è comunque figlio delle esperienze di leghe professionistiche maturate nel Regno Unito nel XIX secolo²⁵¹. Sul piano socioeconomico, infine, la crescita dello sport nel corso del XX e XXI secolo ha interessato soprattutto lo spazio europeo²⁵².

Non a caso, infatti, la prima organizzazione internazionale ad essersi occupata di sport è stato il Consiglio d'Europa²⁵³, così come le prime rilevanti pronunce giurisprudenziali in materia sono state rese dalla Corte di giustizia²⁵⁴.

Come organizzazione sovranazionale volta a perseguire l'integrazione economica tra gli Stati membri, la CEE/CE – poi UE – ha riconosciuto la rilevanza dello sport nel proprio ordinamento solo se e in quanto qualificabile come "attività economica": così, gli interventi delle Istituzioni europee, in particolare della Corte di giustizia, hanno riguardato di frequente la compatibilità delle regole sportive con

²⁵⁰ In tal senso, centrale la figura di Pierre de Coubertin: cfr. L. Melica, *«L'éclairer dell'Olimpismo». De Coubertin tra i giganti del metodo comparato*, Modena, 2024.

²⁵¹ Cfr. B. Garcia e V. Smokvina (a cura di), *The European Model of Sport: Myth or Reality?*, New York, 2025, *passim*, per altri modelli di organizzazione dello sport – come quello cinese, arabo o africano – che ritornano frequentemente su quello europeo. Per un approfondimento del sistema nordamericano, cfr. G. Gems e G. Pfister, *Understanding American Sports*, London, 2009, spec. cap. 8. Per un confronto con lo sport europeo, cfr. J.A. Nafziger, *A comparison of the European and North American models of sports organisation*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2008, 3-4, pp. 100-109; S. Weatherill, *European sports law: a comparative analysis of the European and American models of sport*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2006, 3-4, pp. 128-131; D. Filosa e A. Ferrari, *Spunti di analisi comparativa tra il sistema sportivo Nord-Americano e quello europeo. Gli istituti del "Salary Cap" e della "Luxury Tax" negli Stati Uniti e "UEFA Financial fair Play" in Europa*, in *RDES*, 2017, 2, pp. 83 ss.; G. Mazzei, *Insospettite convergenze tra le esperienze giuridiche di Stati Uniti e Unione europea in materia di sport*, in *Amministrativ@mente*, 2015, pp. 10-12.

²⁵² Se consideriamo l'apporto regionale al volume dell'industria globale dello sport, gli Stati Uniti guidano la classifica (circa il 44% dell'intero settore), ma l'Europa segue in seconda posizione (circa il 33%). Cfr. dati su *statista.com* e *thebusinessresearchcompany.com* (*Sports Global Market Report 2025*).

²⁵³ Il riferimento è alla Carta europea dello Sport per tutti (*European Sport for All Charter*), risoluzione (76)41 sui principi per una politica per lo sport per tutti (*Principles for a Policy for Sport for All*), definiti dalla 1^a Conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Bruxelles, 20-21 marzo 1975.

²⁵⁴ Il riferimento è a Consiglio d'Europa, *European Sport for All Charter*, Resolution (76)41, 24 settembre 1976, artt. I e II, preceduta da altre raccomandazioni (Consiglio d'Europa, *Recommendation 588 (1970) of the Consultative Assembly on the development of sport for all and the creation of co-ordinating structures*; *Recommendation 682 (1972) on a European Sport for All Charter*). Il documento ha ispirato la prima versione della Carta Internazionale dell'UNESCO in materia (*International Charter of Physical Education and Sport*, 20C Resolution 1.5-4.2, 21 novembre 1978).

i principi dell'UE in materia economica, ovvero – soprattutto – libera circolazione di lavoratori e servizi e libera concorrenza²⁵⁵.

Pur con la dovuta e necessaria cautela, in questo modo l'UE ha cominciato a costruire il “diritto europeo dello sport” – riguardante almeno lo sport di rilevanza “economica” – in assenza di una qualsiasi competenza specifica inserita nei Trattati. Tuttavia, con il Trattato di Lisbona è stato introdotto l'art. 165 TFUE, che, da un lato, delinea la competenza dell'UE a promuovere azioni in materia di sport e, dall'altro, riconosce la “funzione sociale ed educativa” dello sport, oltre alla sua “specificità”²⁵⁶: al di là della portata della disposizione, appare indubbio che lo sport abbia fatto ingresso – come fino ad allora non era accaduto – nel diritto primario dell'UE. Così come appare evidente che l'attivismo della Corte di giustizia e delle Istituzioni politiche dell'UE in materia sportiva sia cresciuto notevolmente, raggiungendo il proprio picco negli ultimi anni²⁵⁷.

Oggi, l'UE si contraddistingue sempre più come attore giuridico e politico capace di incidere significativamente sulle dinamiche regolative del sistema sportivo globale. Ciò accade nonostante il territorio su cui insiste l'UE costituisca soltanto una porzione piuttosto ridotta rispetto alla dimensione praticamente globale dello sport e del suo ordinamento²⁵⁸. Ordinamento che nasce e si evolve, come noto, con la caratteristica della transnazionalità, ovvero la capacità di gestire il fenomeno sportivo “al di là” dei confini nazionali e, anzi, prescindendo da questi²⁵⁹. Inoltre, merita di essere menzionato il fatto che il territorio dell'UE (*rectius*: dei paesi membri dell'UE) non corrisponde neanche al “territorio dello sport europeo”, considerato come tale l'insieme di quei paesi in cui operano istituzioni sportive nazionali che fanno capo, comunemente, ad organizzazioni sportive (specialmente, federazioni) riconosciute come “europee”. Queste ultime, infatti, ricomprendono, oltre alla Svizzera, in cui hanno sede la maggior parte delle istituzioni sportive operanti a livello europeo e mondiale²⁶⁰, anche altri paesi europei (e non solo) non aderenti all'UE²⁶¹; in aggiunta, il Regno Unito, fuoriuscito

²⁵⁵ Cfr., *ex multis*, B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011; S. Bastianon e M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Salerno, 2024.

²⁵⁶ Sul punto, la bibliografia è amplissima. Cfr., *ex multis*, J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea*, Padova, 2016; L. Di Nella, *Lo sport nel diritto primario dell'Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2011, 1, pp. 5-16; S. Weatherill (a cura di), *European Sports Law*, Den Haag, 2014; A. Orlando, *Ordinamento transnazionale dello sport tra autonomia e modello sportivo europeo*, Napoli, 2025, pp. 201 ss.

²⁵⁷ Si consenta il rinvio a A. Orlando, *L'ultima stagione del diritto europeo dello sport nella giurisprudenza della Corte di giustizia: la faticosa emersione della specificità*, in questo volume.

²⁵⁸ Sulla dimensione globale dello sport, cfr. L. Casini, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010.

²⁵⁹ Su questa caratteristica, propria degli ordinamenti transnazionali, cfr. Cfr. S. Sassi, *Diritto transnazionale e legittimazione democratica*, Milano, 2018, pp. 3-7, e bibliografia *ivi* citata.

²⁶⁰ In Svizzera, e in particolar modo a Losanna, hanno sede, oltre al CIO, circa sessanta federazioni internazionali.

²⁶¹ Molti paesi inclusi nell'ambito delle federazioni sportive europee non sono paesi membri dell'UE. Ad es., all'UEFA, federazione europea del calcio, sono affiliate federazioni sportive di cinquantacinque paesi differenti: tra queste sono incluse tutte le ventisette federazioni nazionali dei

dall'UE, continua a distinguersi come una delle realtà maggiormente rilevanti nell'ambito del movimento sportivo europeo²⁶². In questo contesto, l'ordinamento dell'UE è chiamato a raccogliere una sfida assai difficile: da un lato, deve assicurare che gli interventi delle sue istituzioni possano risultare efficaci anche in un contesto transnazionale²⁶³; dall'altro, deve portare avanti le proprie posizioni nel rispetto dell'unitarietà del movimento sportivo globale, evitando di provocare “fratture” tra lo sport europeo e non europeo, nonché di frenare la crescita dell'industria sportiva all'interno dell'UE.

Tuttavia, la indubbia centralità dei paesi UE nel panorama sportivo globale – unitamente alla *vis espansiva* del diritto unionale anche nei confronti di operatori economici extra-UE – porta le organizzazioni sportive alla necessità di dialogare – e “negoziare” la propria autonomia²⁶⁴ – con le Istituzioni dell'UE, fino a doverne “interiorizzare” i principi²⁶⁵.

In particolare, quella che solitamente è considerata una debolezza dell'UE, ovvero la sua natura ibrida di Stato federale “incompiuto”²⁶⁶, sembra costituire un vantaggio nella governance pubblico-privata e multilivello dello sport, poiché le determinazioni vincolano organizzazioni sportive (su tutti, federazioni, comitati olimpici e leghe) operanti in ben ventisette paesi differenti, molti dei quali assolutamente rilevanti nel contesto dello sport d'élite: ciò porta le istituzioni sportive a scongiurare conflitti con le Istituzioni dell'UE, non potendo agevolmente immaginare sanzioni contro così tanti – e importanti – soggetti del movimento sportivo²⁶⁷.

Accanto all'emersione del diritto europeo dello sport, le Istituzioni dell'UE hanno portato avanti la riflessione sulla configurabilità e – quindi – sulle caratteristiche di un c.d. “modello sportivo europeo”, ovvero di un modello valoriale e organizzativo in grado di distinguere – in sintesi – lo sport europeo (o addirittura interno all'UE?) dal resto dello sport mondiale. Qualora esso esistesse,

paesi UE, ma anche molte altre, tra cui, a titolo di esempio e per varie ragioni, Israele, Russia, Turchia, Azerbaijan, Kazakistan.

²⁶² La rilevanza del Regno Unito nel contesto sportivo europeo appare evidente. Nell'ambito dello sport più seguito – il calcio – la massima competizione inglese (*Premier League*) produce su base annuale ricavi praticamente doppi (oltre sette miliardi di euro) rispetto alle altre più rilevanti leghe europee (Spagna, Germania, Italia, Francia). Cfr. Deloitte, *Annual Review of Football Finance 2025*, in *deloitte.com*.

²⁶³ Cfr., sul punto, M. Avbelj, *The European Union under transnational law: A pluralist appraisal*, Oxford, 2018, *passim*.

²⁶⁴ Cfr. J. Chappelet, *Autonomy of sport in Europe*, Strasbourg, 2010, p. 53.

²⁶⁵ Cfr. A. Duval, *The court of arbitration for sport and EU law: chronicle of an encounter*, in *Maast. J. Eur. Comp. Law*, 2015, 2, pp. 224-255.

²⁶⁶ Cfr. L. Melica, *L'unione incompiuta*, Napoli, 2015, spec. pp. 149 ss.

²⁶⁷ D'altronde, la natura privatistica e settoriale delle norme dell'ordinamento sportivo, le sanzioni possono arrivare a colpire soltanto i soggetti interni allo stesso ordinamento, ovvero federazioni, comitati olimpici nazionali, società, associazioni, atleti, ecc. Pertanto, la reazione al comportamento delle istituzioni pubbliche finisce, paradossalmente, per ricadere sui soggetti del movimento sportivo che le organizzazioni sportive vorrebbero proteggere. In questo quadro, è evidente che la “negoziante” dell'autonomia deve avvenire primariamente – se non esclusivamente – su un piano politico e quanto più possibile preventivo.

bisognerebbe inoltre interrogarsi sulla sua convivenza, quale modello di regolamentazione/gestione a dimensione regionale e sotto un ombrello pubblicistico più o meno “ingombrante”, con il sistema di governance transnazionale di matrice privatistica portato avanti dalle organizzazioni sportive.

In via preliminare, occorre sgomberare il campo da un possibile equivoco: con l’espressione “modello sportivo europeo” non può e non deve intendersi l’adesione di tutti gli ordinamenti nazionali europei ad un unico modello di governance del fenomeno sportivo. Questa eventualità deve essere esclusa sul piano pratico, vista la differenza di identità storico-culturale che riguarda l’organizzazione dello sport nelle esperienze nazionali, ma anche sul piano teorico, poiché l’omologazione non sembra condizione essenziale per poter riconoscere un modello europeo, ossia un modello con caratteristiche comuni e distintive.

D’altro canto, in un contesto in cui l’UE non vanta neanche una competenza piena in materia di sport²⁶⁸, costruire una nozione di modello sportivo europeo ignorando il livello di analisi degli ordinamenti nazionali e focalizzandosi esclusivamente sull’ordinamento unionale appare soluzione poco convincente. Se, quindi, esiste un modello sportivo europeo, questo deve trovare forma quantomeno in una visione condivisa dagli Stati membri dell’UE – o da almeno una parte degli Stati membri – in termini di valori fondanti, principi, regole e/o organizzazione del sistema sportivo.

Per tali motivi, nel corso di questo lavoro, il concetto di “modello sportivo europeo” sarà osservato secondo due prospettive differenti: da una parte, quella propria del diritto unionale; dall’altra, quella di alcune esperienze nazionali particolarmente rilevanti, ovvero quella italiana, francese, tedesca e – nonostante la fuoriuscita dall’UE – britannica²⁶⁹. Guardando soprattutto agli interventi e alle riforme più recenti, si cercherà di fotografare lo stato dell’arte del modello sportivo europeo, evidenziandone prospettive, potenzialità e – lo si anticipa – qualche criticità.

²⁶⁸ Come noto, l’art. 165 TFUE prevede l’azione dell’UE a sostegno dello sport e non una competenza legislativa in materia.

²⁶⁹ Sembra opportuno riferirsi all’esperienza britannica, nonostante la *Brexit*, per la rilevanza che lo sport britannico assume, da sempre, nell’ecosistema sportivo europeo. Guardando, ad es., al progetto *European Superleague*, che, come si vedrà, ha certamente contribuito a “risvegliare” le coscienze delle Istituzioni dell’UE sul modello sportivo europeo, è apparsa cruciale la posizione dei club inglesi: essi costituivano il maggior numero di club aderenti al progetto e la loro immediata fuoriuscita, caldeggiata dalle autorità politiche del paese e dall’opinione pubblica, ha praticamente portato al naufragio – almeno momentaneo – del progetto. Tale esempio porta a pensare che ogni atto delle Istituzioni dell’UE attinente al diritto europeo dello sport – comprese le decisioni della Corte di giustizia – non possa facilmente ignorare il contesto britannico.

2. Alle origini del modello sportivo europeo

La genesi del “modello sportivo europeo” si colloca in una stagione – a cavallo tra anni Novanta e Duemila – in cui le Istituzioni dell’UE, probabilmente consapevoli del ritardo accumulato, imprimono una decisa accelerazione alla riflessione sulla materia sportiva²⁷⁰. Nel 1998, la Commissione presenta la relazione “*The Development and Prospects for Community Action in the Field of Sport*”, individuando cinque funzioni fondamentali dello sport (educativa, di benessere pubblico, sociale, culturale e ludica), mettendo in guardia su tre rischi specifici per lo sport europeo (commercializzazione eccessiva, tutela insufficiente dei giovani nello sport d’élite, scarsa efficacia della normativa antidoping) e segnalando i nodi d’intreccio con le competenze comunitarie (libera circolazione dei servizi e delle persone, libera concorrenza, con particolare riguardo alla commercializzazione dei diritti televisivi)²⁷¹. Poche settimane più tardi, il Consiglio europeo di Vienna invita la Commissione a presentare a Helsinki un rapporto volto a “salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport” nel quadro del diritto comunitario²⁷².

In parallelo a questi documenti, che costituiranno la base per quelle riflessioni più mature destinate ad introdurre lo sport nei Trattati, un documento interno della Commissione si sforza di immaginare per la prima volta il “modello sportivo europeo”²⁷³. L’analisi, focalizzata sulla tradizione dell’Europa occidentale (nettamente distinta, almeno all’epoca, dalle esperienze dell’Europa orientale), qualifica il modello come “misto” (*mixed model*), per l’intreccio di attori governativi e non governativi; sottolinea, inoltre, una dicotomia geografica: regolamentazione pubblicistica tendenzialmente assente nei paesi del Nord, mentre maggior interventismo dello Stato in Europa meridionale²⁷⁴. Di rilievo, nel documento, anche la ricostruzione della struttura gerarchico-piramidale del sistema sportivo, la distinzione funzionale tra sport d’élite e sport di base, nonché l’attenzione – accanto ai dossier più classici su diritti televisivi, rapporto con l’istruzione e lotta al doping – verso temi allora emergenti come multiproprietà e progetti embrionali di “Superlega” calcistica²⁷⁵. Tuttavia, dal punto di vista della

²⁷⁰ Già negli anni precedenti, a parte l’operato della Corte di giustizia, l’UE aveva avviato il suo percorso: cfr. *Ad hoc Committee «on a People’s Europe», Report to the European Council*, SN 2536/3/85, 28-29 giugno 1985 (rapporto Adonnino): sullo sport, v. punto 5.9 del report; Commissione europea, comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, *The European Community and Sport*, SEC (91) 1438, 31 luglio 1991; anche Parlamento europeo, *Risoluzione sullo sport nell’Unione europea*, GU C 200 del 30.06.1997, 13 giugno 1997. Fino ad arrivare al Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Dichiarazioni adottate dalla conferenza – Dichiarazione sullo sport, GU C 340 del 10.11.1997, p. 0136 (Dichiarazione di Amsterdam).

²⁷¹ Commissione europea, *The Development and Prospects for Community Action in the Field of Sport*, Staff Working Paper, 29 settembre 1998.

²⁷² Consiglio Europeo, *Conclusioni della presidenza*, C/98/500, Vienna, 11-12 dicembre 1998.

²⁷³ Commissione europea, *The European Model of Sport*, DG X Consultation Paper, 1998.

²⁷⁴ *Ivi*, p. 2.

²⁷⁵ *Ivi*, p. 7 ss.

comparazione, sarebbe stato lecito attendersi qualcosa in più da un documento dedicato – appunto – alla descrizione del modello sportivo europeo: sul piano della comparazione “interna” si presentano le accennate (e sintetiche) distinzioni tra paesi settentrionali e meridionali, mentre sono sporadici i riferimenti alle singole realtà nazionali; soprattutto, sul piano della comparazione “esterna”, il modello europeo non viene contrapposto ad altri modelli esistenti, ritrovandosi solo episodici rimandi al sistema statunitense²⁷⁶.

Sul modello sportivo europeo si ritorna nel Libro bianco sullo sport (2007)²⁷⁷, con un certo grado di realismo. Sebbene tale concetto sia riconosciuto come centrale nel dibattito, esso deve essere inteso nel senso della promozione di determinati “valori e tradizioni” comuni all’ambito europeo, non reputandosi realistica la definizione di un “modello unico di organizzazione dello sport in Europa”²⁷⁸.

La cautela sul modello sportivo europeo porta, in effetti, ad evitare riferimenti a questo concetto all’interno del Trattato di Lisbona e, segnatamente, dell’art. 165 TFUE. L’impegno dell’Unione, infatti, resta circoscritto alla promozione dei “profili europei” dello sport, che deve avvenire tenendo conto delle “specificità” del settore, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Il riferimento ai “profili europei” – confermato rispetto al progetto di Costituzione per l’Europa²⁷⁹ – sembra restare in una terra di mezzo, tra il riconoscimento di un modello sportivo europeo e la presa d’atto della non riconducibilità delle esperienze nazionali ad un modello comune, già sottolineata nel Libro bianco. Tuttavia, tali “profili europei” restano tutti da determinare. Mentre la Commissione aveva cercato di restringere il campo, suggerendo la promozione di “valori e tradizioni” comuni all’ambito europeo, l’espressione “profili” sembra fare riferimento ad un ventaglio più ampio di caratteristiche, che potrebbero magari spingersi oltre rispetto al nocciolo valoriale e riguardare, per esempio, l’organizzazione e la governance del sistema sportivo, ovvero il quadro dei rapporti tra istituzioni sportive e statali.

A tal riguardo, potrebbe venire in soccorso la parte successiva dello stesso art. 165 TFUE, laddove, nel considerare come obiettivo dell’UE lo sviluppo della “dimensione europea” dello sport, evidenzia la necessità di promuovere “l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive”, di incoraggiare la “cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport” e di proteggere “l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani”. Sarebbero questi – almeno parzialmente – i “profili” europei dello sport o, addirittura, le caratteristiche del “modello sportivo europeo”? Il testo della disposizione non incoraggia una risposta certamente affermativa. In primo luogo, questi profili/caratteristiche sembrano presentati come

²⁷⁶ *Ivi*, pp. 4-5.

²⁷⁷ Commissione europea, *Libro bianco sullo sport*, COM(2007) 391 def., 11 luglio 2007 (Libro bianco sullo sport).

²⁷⁸ *Ivi*, p. 13.

²⁷⁹ Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, 2004/C 310/1, 16 dicembre 2004 (Costituzione per l’Europa), art. III-282.

“obiettivi” cui l’azione dell’UE dovrebbe tendere, più che come elementi identificativi da proteggere e valorizzare. In secondo luogo, attraverso essi l’UE intende sviluppare la “dimensione” europea dello sport: sembra quindi alludere al “volume” del fenomeno più che al suo “DNA”. In terzo luogo, se si eccettua il riferimento particolarmente oscuro alla “apertura” delle competizioni²⁸⁰, i punti evidenziati sembrano propri dello sport globalmente (e “olimpicamente”) inteso e non distintivi dello sport europeo.

A seguito del Trattato di Lisbona, si susseguono atti che contribuiscono alla riflessione sul modello sportivo europeo, i quali, però, restano nell’alveo del *soft law*. Intanto, la comunicazione della Commissione “Sviluppare la dimensione europea dello sport” (2011)²⁸¹, riprendendo lo schema (e lo scetticismo) del Libro bianco, resta silente sul modello sportivo europeo, quasi a riprova del fatto che lo sviluppo della dimensione europea – cui si riferisce il titolo della comunicazione – ex art. 165 TFUE non passa dal riconoscimento di questo modello. Contrariamente, la seguente risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello sport (2012) richiama l’impegno “a favore del modello sportivo europeo”, aggiungendo che in tale modello “le federazioni svolgono un ruolo centrale”²⁸².

Quella che potrebbe essere definita la “prima stagione” del modello sportivo europeo sembra chiudersi qui, senza aver registrato particolare successo. Innanzitutto, il concetto non ha trovato spazio – almeno in forma chiara ed esplicita – nei Trattati; in secondo luogo, mai la giurisprudenza della Corte di giustizia ha reputato opportuni riferimenti in tal senso; in terzo luogo, non esiste ordinamento nazionale in cui esistano richiami a tale modello; in quarto luogo, le Istituzioni dell’UE, pur menzionando il modello, non sono riuscite a enucleare le caratteristiche principali e/o distintive; infine, negli anni successivi alla risoluzione del 2012 non sono seguiti altri atti, neanche di *soft law*, dedicati al modello sportivo europeo, facendo quasi propendere per un abbandono del concetto da parte delle stesse Istituzioni dell’UE.

3. La reviviscenza del modello sportivo europeo a margine del caso European Superleague

Quasi dieci anni dopo, poco dopo lo scoppio della vicenda *European Superleague*, il Parlamento europeo è tornato sul modello sportivo europeo con la

²⁸⁰ Su questo concetto, le Istituzioni dell’UE – e anche l’Avvocato generale nel caso di riferimento – hanno costruito la linea argomentativa avversa al progetto *European Superleague*, accusato di promuovere organizzazioni sportive – appunto – “chiuse” e quindi osteggiate dal Trattato. Su tale lettura, che probabilmente estremizza la portata dell’art. 165 TFUE, si tornerà anche in sede di conclusioni.

²⁸¹ Commissione europea, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, COM(2011) 12 def., 18 gennaio 2011.

²⁸² Parlamento europeo, *Risoluzione sulla dimensione europea dello sport*, 2011/2087(INI), 2 febbraio 2012, punto 65.

risoluzione del 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport²⁸³. Tra le tante considerazioni, spicca l'insistenza – per certi versi inedita – sul modello sportivo europeo. Al netto della “diversità di approcci tra i diversi sport e paesi”, viene ribadita l'importanza di un modello europeo “basato su valori, attività volontarie e solidarietà”, oltre che intriso dei “principi di solidarietà, sostenibilità, inclusività per tutti, competizione aperta, merito sportivo ed equità”, che sarebbero – a detta del Parlamento – del tutto incompatibili con l'organizzazione di “competizioni separatiste che pregiudicano tali principi e mettono a repentaglio la stabilità dell'intero ecosistema sportivo”²⁸⁴: il riferimento alla vicenda “Superlega” non appare neanche tanto velato. Nonostante il faro acceso sul concetto, i suoi contorni restano ancora sfumati e, anzi, il focus non appare particolarmente centrato. Soprassedendo sul generico richiamo al rispetto delle tradizioni dei singoli sport e paesi, la centralità delle federazioni sportive non è ribadita, diversamente dalla risoluzione del 2012, come caratteristica essenziale del modello sportivo europeo: tale mancanza stupisce tanto più alla luce dell'obiettivo “politico” della risoluzione. Inoltre, le basi su cui dovrebbe fondarsi tale modello appaiono ammantate di una certa dose di retorica, poiché si riferiscono a valori che, in realtà, non sembrano distinguere lo sport europeo rispetto a quello organizzato e praticato nel resto del mondo. Ancora, l'incompatibilità di eventuali “competizioni separatiste” con il quadro valoriale prospettato sarebbe tutto da dimostrare in concreto. Altrettanto in concreto dovrebbero essere, poi, vagliati i paventati rischi per la “stabilità dell'intero ecosistema sportivo”. Infine, pur ammettendo che la difesa di questo ecosistema – e, quindi, dello *status quo* – significhi tutelare il modello sportivo europeo, si dovrebbe comunque chiarire se questa azione possa rientrare tra quelle che l'art. 165 TFUE riconosce di competenza dell'Unione. Si dovrebbe, in altri termini, giustificare l'avversione rispetto alle “competizioni separatiste” – ovvero, organizzate al di fuori dell'egida federale – alla luce dell'obiettivo di promuovere i “profili europei” dello sport.

Poche settimane dopo rispetto al Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE ha approvato una risoluzione sulle “caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport”²⁸⁵: anche in questo caso, l'atto ha assunto più le sembianze di una pronta risposta al caso *European Superleague* che una matura riflessione sul tema.

²⁸³ Parlamento europeo, *Risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire*, 2021/2058(INI), 23 novembre 2021. Cfr., in dottrina, D. Rapacciuolo, *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on EU Sports Policy: From confrontation to intervention, supervision, and protection of the European model of sport*, in *RDES*, 2021, 3, pp. 9-18. In merito all'incidenza del modello sportivo europeo nel caso *European Superleague*, cfr. S. Bastianon, *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 2, pp. 288-315; F. Panetosto, *Il caso European Super League e il modello sportivo europeo: l'evoluzione dello sport a livello europeo in nome della sua specificità*, in *RDES*, 2022, pp. 13-22; D. Rapacciuolo, *The European Super League saga, the future of the European model of sport and the football business in Europe*, in *RDES*, 2021, 1, pp. 9-16.

²⁸⁴ Parlamento europeo, *Risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport*, cit.

²⁸⁵ Consiglio UE, *Risoluzione sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport*, 2021/C 501/01, 13 dicembre 2021.

Con buona pace del titolo stesso della risoluzione, il Consiglio è costretto ad ammettere il fatto che “a causa della diversità delle strutture sportive europee non esist[e] una definizione comune di modello europeo dello sport”²⁸⁶; tuttavia, in parziale contraddizione con quanto affermato, possono enuclearsi “alcune caratteristiche fondamentali” che “lo rendono riconoscibile”²⁸⁷. Fra queste rientrano la struttura piramidale, il sistema aperto di promozione e retrocessione, l’approccio dal basso e la solidarietà, il ruolo nella definizione dell’identità nazionale, le strutture basate sul volontariato e la sua funzione sociale ed educativa. Pur dovendosi riconoscere lo sforzo di produrre un elenco abbastanza dettagliato rispetto a prese di posizioni precedenti sicuramente più generiche, comunque sembrano potersi muovere alcune critiche. Appare, intanto, singolare che l’ordine scelto inizi dalle caratteristiche “strutturali” (ad es., struttura piramidale e sistema “aperto”, ovvero basato su promozioni/retrocessioni) e si chiuda con caratteristiche “valoriali” (ad es., funzione sociale ed educativa). Questa scelta sembra in contraddizione con uno dei punti cardine del Trattato, in cui è esplicitamente riconosciuta, come base di partenza, la funzione sociale ed educativa dello sport. Tuttavia, essa tradisce le reali convinzioni e intenzioni del Consiglio: da una parte, forse, si reputa poco convincente fondare i tratti fondamentali del modello sportivo europeo su un contenuto valoriale che non sembra distinguerlo dal resto dello sport mondiale; dall’altra, invece, la priorità riconosciuta alla struttura piramidale e alla “apertura” del sistema risulta servente rispetto al vero scopo dei redattori, ovvero la presa di posizione contraria al progetto “Superlega”. In ogni caso, il Consiglio invita gli Stati membri, la Commissione europea e il movimento sportivo a sostenere il modello europeo dello sport, ritornando – guarda caso – sul ruolo centrale delle federazioni sportive “nella supervisione dell’organizzazione e funzionamento della rispettiva disciplina sportiva”²⁸⁸.

Infine, a margine delle riflessioni sul modello europeo dello sport, il Consiglio offre una definizione di “sport organizzato basato sui valori in Europa”. Questo, ai sensi dell’allegato I alla risoluzione, “si fonda sulla libertà di associazione e su valori quali la buona governance, la sicurezza, l’integrità, la solidarietà, compresa la solidarietà finanziaria, la salute e la sicurezza degli atleti, il rispetto dei diritti umani e fondamentali, la parità di genere, nonché sul volontariato. È generalmente strutturato su base nazionale e, in linea di principio, è organizzato da una federazione sportiva per ciascuna disciplina sportiva, il che consente un approccio globale in materia di norme, regolamenti e standard, così come in materia di calendari e qualifiche per le competizioni”²⁸⁹. Tale nozione sembra sovrapporsi a quella di modello europeo dello sport, perché ne richiama alcune caratteristiche, ma qui per esempio non si ritrova l’enfasi sull’apertura delle competizioni e sui sistemi di promozione e retrocessione. Il concetto di “sport organizzato basato sui valori in

²⁸⁶ *Ivi*, nota 1.

²⁸⁷ *Ibidem*.

²⁸⁸ *Ivi*, punto 11.

²⁸⁹ *Ivi*, allegato I.

Europa” costituisce una novità nel panorama delle fonti unionali, che spinge a interrogarsi sui suoi rapporti con i più frequenti riferimenti al “modello sportivo europeo”. Se la risoluzione del Consiglio costituisca il primo passo di una transizione dal modello sportivo europeo al (più prudente?) concetto di “sport organizzato basato sui valori in Europa” è circostanza che appare al momento non indagabile, data la scarsità e l’approssimazione delle fonti. Tuttalpiù, sembra svelare, ancora una volta, la difficile emersione e la precarietà del modello sportivo europeo.

In sintesi, le reazioni che hanno seguito l’annuncio della – mai nata – *European Superleague* hanno assunto la forma di atti di *soft law* aventi la pretesa di ragionare sul modello sportivo europeo, ma hanno tradito la reale intenzione di avversare, dal punto di vista politico, il progetto. Vale la pena evidenziare che tale orientamento è stato seguito dall’Avvocato generale del caso *European Superleague*: senza insistere sulle risoluzioni di cui sopra, ma suggerendo invece una lettura “orizzontale” dell’art. 165 TFUE, l’AG ha tentato di giustificare le condotte delle federazioni sportive alla luce della difesa di un modello sportivo europeo, che sarebbe stata incompatibile con l’organizzazione di competizioni non autorizzate dalle federazioni stesse²⁹⁰. La Corte di giustizia ha completamente disatteso questo orientamento, ridimensionando la portata dell’art. 165 TFUE, ignorando esistenza ed eventuali caratteristiche del modello sportivo europeo e trattando la questione come attinenti al diritto della concorrenza e alle libertà economiche fondamentali²⁹¹.

4. Il modello sportivo europeo dall’angolo di osservazione delle esperienze nazionali

Come accennato in apertura, la configurabilità di un modello sportivo europeo merita di essere indagata anche dall’angolo di osservazione delle esperienze nazionali in Europa. Tale prospettiva appare particolarmente utile per tentare di conferire concretezza ad un concetto che altrimenti rischia di restare in mezzo al guado, tra il richiamo ad un quadro valoriale solo vagamente distintivo e l’insistenza su caratteri strutturali e organizzativi su cui l’ingerenza del regolatore

²⁹⁰ Corte giust., Conclusioni AG del 15 dicembre 2022, *European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA*, c. 333/21. Su queste argomentazioni, cfr. in dottrina P. Sandulli, *Electa una via non datur recursus ad alteram. Prime considerazioni sulla relazione dell’Avvocato generale Rantos alla Corte di giustizia sul caso Super Lega*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2022, 2, pp. 241-245; S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *RDES*, 2022, pp. 299-320; A. Orlando, *Il caso Superlega. Tra modello sportivo europeo, diritto concorrenziale e specificità dello sport*, in *attesa della Corte di giustizia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 2, pp. 339-382.

²⁹¹ Corte giust., 21 dicembre 2023, c. 333/21, *European Super League Company SL c. FIFA e UEFA*, in *Raccolta*, 2023, 1011. Cfr., sul punto, A. Orlando, *L’ultima stagione del diritto europeo dello sport nella giurisprudenza della Corte di giustizia: la faticosa emersione della specificità*, in questo volume, par. 4, e bibliografia ivi citata.

pubblico rischia di creare qualche imbarazzo. Invece, osservare il modello sportivo europeo dal lato delle esperienze nazionali consente di approfondire il quadro dei rapporti tra ordinamenti statali e ordinamento sportivo e quindi di ragionare sui margini di autonomia che spettano a quest'ultimo. Si tratta di una scelta metodologica che risulta quasi del tutto assente nei documenti dell'UE sul modello sportivo europeo, ad eccezione di qualche sporadico riferimento a esperienze nazionali assai diversificate, che ha portato, ad es., a contrapporre sommariamente modelli statali "astensionisti" o "interventisti" sotto il profilo della regolamentazione pubblica del settore sportivo²⁹². Considerare la questione dell'autonomia al di fuori del discorso sul modello sportivo europeo appare, però, una occasione sprecata, dato che le riflessioni dell'UE – comprese le sentenze della Corte di giustizia – ruotano appunto attorno a quei margini di "autonomia" che, in certa misura, meritano di essere riconosciuti in capo alle organizzazioni sportive. Rintracciare dei capisaldi comuni relativi all'autonomia nelle varie esperienze nazionali e alla luce del quadro di riferimento unionale potrebbe conferire pregnanza al concetto di modello sportivo europeo.

Nel presente lavoro si scelgono di analizzare, come esperienze nazionali, quella italiana, francese, tedesca e britannica, considerate tra le più significative per dimensione sportiva nazionale, risultati raggiunti nello sport d'élite, attenzione del tessuto imprenditoriale e sociale per il fenomeno, oltre che per numero di abitanti e praticanti attività sportiva.

In premessa, deve essere detto che, tra questi ordinamenti, soltanto quello italiano accorda allo sport (*rectius*: alla "attività sportiva in tutte le sue forme") valenza costituzionale, per via del novellato art. 33 Cost., con cui se ne dichiara il "valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico"²⁹³. Così, bisogna dire che è sempre soltanto l'ordinamento italiano che, a livello legislativo, riconosce – e si impegna a favorire – la "autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale", arrivando a stabilire che "i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo"²⁹⁴. Infine, rispetto alle Corti omologhe, la Corte costituzionale italiana si

²⁹² Cfr. Commissione europea, *The European Model of Sport*, cit., p. 2, cui si è fatto riferimento *supra*, par. 2.

²⁹³ Cfr., in dottrina, L. Melica, *Attività sportiva e persona umana: una riforma ambiziosa e lungimirante*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 4, pp. 5-10; L. Santoro, *L'inserimento dello sport in Costituzione: prime osservazioni*, in *Diritto dello sport*, 2023, 2, pp. 9 ss.; E. Battelli, *Una lettura assiologicamente orientata del fenomeno sportivo alla luce del riconoscimento costituzionale dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 2, pp. 299-320; L. Ferrara, *Lo sport in Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 2, pp. 431-438; A. Vuolo, *Lo sport e la modifica dell'art. 33 della Costituzione*, in *Dir. pub. eur. rass. online*, 2024, 2; C. Sagone, *La costituzionalizzazione dell'attività sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela)*, in *Dirittiregionali.it*, 2, 2023, pp. 380 ss.

²⁹⁴ D.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. con mod. in l. 17 ottobre 2003, n. 280, art. 1. Cfr. M.R. Spasiano, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280 e i complessi rapporti tra giustizia sportiva e giustizia*

è distinta per l'attenzione rispetto al tema dei rapporti tra ordinamenti, fornendo indicazioni assai significative in ordine all'*actio finium regundorum* dell'autonomia nel contesto nazionale²⁹⁵.

Sul piano legislativo, considerando gli altri ordinamenti presi in esame, l'ordinamento francese è l'unico ad occuparsi organicamente della materia sportiva²⁹⁶, mentre in Germania e nel Regno Unito la regolamentazione pubblica è ridotta ai minimi termini, legata al più alla tutela dell'ordine pubblico²⁹⁷. In Italia, gli interventi del legislatore non sono certo mancati²⁹⁸, ma mai lo sport ha trovato una regolamentazione organica: neanche la importante riforma dello sport, avviata tra la fine del 2018 e il 2019, sembra aver raggiunto questo obiettivo²⁹⁹.

Quale che sia il quadro delle fonti normative di riferimento, occorre dire fin da subito che, in assenza di puntuali specificazioni sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue istituzioni, occorre ricostruire i rapporti tra queste ultime e le istituzioni statali (e, quindi, tra i rispettivi ordinamenti) guardando al quadro fattuale. In sintesi, occorre ricostruire le modalità attraverso cui “convivono” le istituzioni sportive e statali, alla ricerca di elementi comuni che possano servire – eventualmente – a delineare un modello sportivo europeo.

A ben vedere, il quadro – come accennato fugacemente dalle stesse Istituzioni dell'UE³⁰⁰ – appare assai diversificato. In questa sede, si sceglie di esaminarlo sotto

statale, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022, pp. 337-352.

²⁹⁵ Il riferimento è alle sentenze Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49 e Corte cost., 17 aprile 2019, n. 160. Cfr., in dottrina, A. Giordano, *L'intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 49 del 2011*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, cit., pp. 433-442; E. Lubrano, *La corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *RDES*, 2011, 1, p. 63 ss.; M.R. Spasiano, *La sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale: un'analisi critica e un tentativo di «riconduzione a sistema»*, in *Riv. dir. sport.*, 2012, 2, pp. 209-216; F. Borriello, *L'accertamento incidentale del giudice amministrativo sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive nella tutela risarcitoria e il nuovo intervento della Consulta: la sentenza n. 160 del 2019*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, cit., pp. 447-476.

²⁹⁶ Il *Code du sport* è stato istituito con *ordonnance* del Presidente della Repubblica 23 maggio 2006, n. 596, *relative à la partie législative du code du sport* (di seguito, *Code du sport*). Si compone di una parte legislativa e di una regolamentare ed è diviso in quattro libri dedicati rispettivamente all'organizzazione delle attività fisiche e sportive, agli attori dello sport, alla pratica sportiva e a disposizioni varie.

²⁹⁷ In particolare, il legislatore britannico si è occupato diffusamente del contrasto alla violenza e della sicurezza negli stadi, con specifico riferimento al calcio e al fenomeno *hooligan*: si tratta evidentemente di profili attinenti all'ordine pubblico e non alla regolamentazione della materia sportiva. Cfr. *Safety of Sports Ground Act* del 1975; *Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act* del 1985; *Public Order Act* del 1986; *Football Spectators Act* del 1989; *Football Offences Act* del 1991; *Football Disorder Act* del 2000.

²⁹⁸ Non possono tacersi i richiami, quantomeno, a d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242; d.l. 220/2003, conv. in l. 180/2003, cit.; d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

²⁹⁹ Sulla riforma, il suo iter travagliato e le sue criticità, cfr. G. Liotta e L. Santoro, *Lezioni di Diritto sportivo*, Milano, 2023.

³⁰⁰ Cfr. Commissione europea, Libro bianco sullo sport, cit., p. 13, già richiamato *supra*, par. 2.

tre profili in particolare³⁰¹: le competenze governative in materia di sport; i rapporti tra governo e federazioni nazionali; i rapporti tra governo e comitati olimpici nazionali.

Le strutture governative competenti in materia sportiva hanno natura e organizzazione differente: in Francia opera un vero e proprio ministero³⁰²; in Italia il ministro dello sport è ministro senza portafoglio alla guida di un dipartimento³⁰³; in Inghilterra esiste un ministero (*Secretary of State*) e un dipartimento, che però sono dedicati complessivamente alla cultura (di cui lo sport fa parte), mentre lo sport è guidato da un *under-secretary* (ministro di “terza fascia”)³⁰⁴; infine, in Germania è addirittura il ministero degli interni a conservare la competenza in materia, esercitata in concreto da un dipartimento sport inquadrato nello stesso

³⁰¹ Da non sottovalutare l'utilità della comparazione in merito ai sistemi di giustizia sportiva. Sul punto, non potendo trattarne in questa sede, si rimanda ai contributi in M. Colucci e S. Civalè (a cura di), *La giustizia sportiva. Internazionale e comparata*, Nocera Inferiore, 2015.

³⁰² In Francia, l'istituzione di una figura/struttura responsabile della materia sportiva nella compagine di governo è una scelta assai risalente nel tempo, consolidatasi nella figura del ministro dello sport durante la Quinta Repubblica: questi guida un vero e proprio ministero. L'organizzazione ministeriale francese prevede l'esistenza di un Dipartimento per lo sport (*Direction des sports*): a questa struttura dipartimentale è assegnata, con formulazione particolarmente ampia, una competenza “*en matière de sport civil national et international*”. In linea generale, il Dipartimento si pone come obiettivo la promozione delle attività sportive al pubblico, in coerenza con la funzione sociale ed educativa dello sport; tuttavia, esso esercita funzioni più specifiche che attengono sia a profili indubbiamente connessi all'ordine e all'interesse pubblico (sicurezza, tutela della salute degli atleti, lotta al doping, ecc.), sia a profili di rilievo marcatamente sportivo con particolare attenzione allo sport d'élite. Ad esempio, esso sviluppa le regole per la supervisione della pratica sportiva professionistica all'interno delle federazioni, elabora testi normativi relativi allo sport di alto livello e, infine, assicura il controllo delle federazioni sportive. Dal canto suo, il ministro elabora e attua la politica governativa in materia, sia sotto il profilo dell'accesso per tutti alla pratica sportiva sia sotto il profilo dello sviluppo dello sport di alto livello, anche in vista della preparazione degli atleti alle manifestazioni olimpiche. Cfr. decr. 17 febbraio 2014, n. 133, art. 1.II, modificato dal decr. 28 dicembre 2020, n. 1727 e decr. 8 gennaio 2025, n. 32.

³⁰³ In Italia, la competenza governativa in ambito sportivo è esercitata attraverso il Dipartimento per lo Sport, che opera attualmente nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dal 2006, spesso il Presidente delega ad un ministro senza portafoglio le competenze in materia, nella maggior parte dei casi assommandole con altre (politiche giovanili, turismo, affari regionali, pari opportunità). Attualmente le funzioni del Dipartimento per lo sport sono stabilite all'art. 26 del DPCM 1° ottobre 2012, che organizza le strutture della Presidenza del Consiglio, da ultimo modificato dal DPCM 27 luglio 2023. Tra i suoi compiti più rilevanti vi sono l'esercizio di “poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti di Sport e Salute S.p.a.”, l'esercizio di “poteri di vigilanza” sui comitati olimpici nazionali (CONI per lo sport olimpico e CIP per lo sport paralimpico), nonché la “cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare, all'*Enlarged partial agreement on sport* (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport”.

³⁰⁴ All'interno del governo britannico, allo sport non è mai stato dedicato un *department* esclusivo. A partire dal 1997, ad occuparsene è il *Department for Culture, Media and Sport* (DCMS). Tuttavia, già a partire dagli anni Sessanta un membro del governo è stato sempre nominato come responsabile: spesso questa figura è stata inquadrata come *Parliamentary Under-secretary of State* – ovvero al terzo livello della gerarchia ministeriale –, mentre meno comunemente ha ricoperto il ruolo di *Minister of State*. All'interno del Gabinetto (*Cabinet*) lo sport è rappresentato dal *Secretary of State for Culture, Media and Sport*, che è a capo dell'omonimo dipartimento.

ministero³⁰⁵. Da questo quadro deriva inevitabilmente una diversità di ruoli e compiti. Il sistema (e il legislatore) francese tende a riservare al governo un compito generale di gestione e controllo del fenomeno e delle istituzioni sportive (federazioni, ma anche leghe)³⁰⁶. In Italia il potere del governo è “condiviso” con altri enti comunque legati all’ambito governativo, ossia CONI, ente pubblico sotto la vigilanza del Presidente del consiglio o di autorità delegata (oggi: ministro dello sport), e *Sport e Salute S.p.A.*, interamente partecipata da ministeri³⁰⁷. Nel sistema britannico, invece, il governo ha di fatto “affidato” le proprie competenze ad enti “quasi-non-governativi” (*Sport England* e *UK Sport*), che finanzia e con cui condivide (più che imporre) obiettivi e strategie per mezzo di accordi³⁰⁸. In Germania, agli antipodi del sistema francese, il compito del governo appare confinato ad assicurare il sostegno economico necessario al sistema sportivo, cui è riconosciuta ampia autonomia in ordine alla gestione del fenomeno, alla pianificazione e al raggiungimento di obiettivi.

Con riferimento al ruolo, alla natura e all’autonomia delle federazioni sportive nazionali, gli estremi sono rappresentati ancora una volta dal modello francese, da una parte, e da quello tedesco e inglese dall’altra. In Francia, infatti, le federazioni operano sotto la disciplina legislativa e il controllo ministeriale, dovendo non soltanto essere riconosciute, ma anche delegate a svolgere la loro attività³⁰⁹. In Germania e nel Regno Unito, invece, non esiste un meccanismo di riconoscimento da parte di soggetti pubblici, benché il rispetto di determinati parametri sia

³⁰⁵ In Germania, a livello federale, non esiste un ministero esclusivamente dedicato allo sport, ma in materia la competenza è attribuita al *Bundesministerium des Innern und für Heimat* (BMI), ovvero il Ministero degli interni, che è dotato di un Dipartimento sport (*Directorate-General SP – Sport*). Questa struttura è responsabile della politica sportiva, ma con particolare attenzione alla promozione degli sport d’élite, compresi gli sport per persone con disabilità e la lotta al doping.

³⁰⁶ Le disposizioni del *Code du Sport* in questo senso sono molte: cfr., ad es., art. L131.

³⁰⁷ Come noto, la legge di bilancio 2019 (l. 145/2018, cit.) ha istituito *Sport e Salute S.p.a.*, in sostituzione di *Coni e servizi S.p.a.* (a sua volta istituita dal d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. in l. 8 agosto 2002, n. 178). Il governo, oltre a detenere le quote della società, come logico, nomina i cinque componenti del CdA.

³⁰⁸ Questi enti sono finanziati dal governo nazionale, anche mediante i proventi derivanti dalla *National Lottery*. Sono stati istituiti con *Royal charter* a seguito della delusione della selezione britannica ai Giochi olimpici di Atlanta 1996. Cfr. *Royal Charter of English Sports Council (Sport England)*, 23 luglio 1996.

³⁰⁹ Innanzitutto, le federazioni devono essere riconosciute dal ministro dello sport per un periodo rinnovabile di otto anni: in queste modo essere sono qualificate come associazioni di «pubblica utilità» e possono beneficiare dei vantaggi connessi, che, tra le altre cose, riguardano la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici. Il riconoscimento è concesso sulla base di una valutazione in parte oggettiva e in parte discrezionale: da un lato, occorre verificare che le federazioni abbiano adottato statuti e regolamenti conformi alla normativa tipo; inoltre, il ministro è chiamato a valutare discrezionalmente la capacità della federazione a partecipare all’attuazione della politica sportiva pubblica. Ogni modifica di statuto o norme regolamentari delle federazioni, sebbene non debba essere specificamente vistata dal ministro, comunque potrebbe costituire motivo per la revoca o la sospensione del riconoscimento. Oltre ad essere riconosciute (*agrées*), le federazioni devono essere “delegate” (*délégataire*) dal ministro, secondo una procedura stabilita con decreto del Consiglio di Stato, previa consultazione del comitato olimpico nazionale, per poter organizzare competizioni sportive che assegnino titoli internazionali, nazionali, regionali o locali, oltre che per poter selezionare e incentivare i migliori atleti. Cfr. *Code du sport*, cit., art. L131-8 e L131-14.

necessario per l'accesso ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, mentre nel Regno Unito le regole sono dettate da enti intermedi (di nuovo, *Sport England* e *UK Sport*) e appaiono abbastanza stringenti³¹⁰, in Germania è il comitato olimpico (*Deutsche Olympische Sportbund*, DOSB) ad occuparsi dell'ammissione delle federazioni al finanziamento secondo parametri abbastanza inclusivi³¹¹. In Italia, le federazioni, oltre che essere riconosciute, sono anche sottoposte a controllo, ma ad occuparsi di queste procedure è il CONI, nella doppia veste di comitato olimpico nazionale e di ente pubblico³¹²: circostanza che ha portato dottrina e giurisprudenza a dibattere sulla natura privatistica o pubblicistica delle stesse federazioni³¹³.

³¹⁰ In particolare, il *Code for Sports Governance* dal 2016, approvato da *Sport England* e *UK Sport*, impone alle organizzazioni sportive britanniche il rispetto di principi e standard relativi alla *good governance*, in assenza dei quali esse rischiano di perdere l'accesso al finanziamento pubblico. Il *Code* prevede cinque principi generali riguardanti: a) la struttura di governance, che deve essere chiara, appropriata e guidata da un *Board* "effettivamente" responsabile; b) i membri, che devono assicurare diversità di *background*, indipendenza e competenze; c) la comunicazione, che deve essere perseguita attraverso una organizzazione trasparente, responsabile e democratica al suo interno; d) standard etici di inclusione e integrità, da monitorarsi costantemente; e) il rispetto del quadro normativo, nonché l'analisi dell'impatto e dei rischi connessi alle proprie azioni. Per ognuno di questi principi, sono previsti tre diversi livelli di soddisfazione: minimo, intermedio e massimo. Una organizzazione sportiva in grado di soddisfare gli standard minimi avrà diritto a finanziamenti di importo e durata ridotte, mentre solo le organizzazioni in grado di soddisfare il terzo livello degli standard avranno accesso ai finanziamenti più importanti.

³¹¹ Per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte delle federazioni tedesche, risulta vitale l'ammissione al comitato olimpico nazionale (DOSB). Tuttavia, analizzando lo statuto del DOSB, le federazioni "olimpiche" – ossia a capo di sport facenti parte del programma dei Giochi olimpici – sembrano quasi ammesse "di diritto" in qualità di membri. Inoltre, il regolamento di ammissione – la cui ultima versione non opera per le federazioni già ammesse prima della sua entrata in vigore (2018) – non sembra prevedere criteri particolarmente stringenti: di fatto, è sufficiente che l'organizzazione dimostri una apprezzabile diffusione nei vari *Länder*, rappresenti un numero minimo di 10.000 membri e svolga attività a favore dei giovani «in misura non trascurabile». Il soddisfacimento di questi requisiti può comportare l'ammissione come membro del DOSB, mentre per essere ammesso con la qualifica di federazione nazionale è necessario dare prova di curare la gestione dello sport a livello federale, oltre ad essere affiliati ad una federazione internazionale riconosciuta dal CIO. Cfr. DOSB, *Satzung des DOSB*, approvato il 7 dicembre 2024, art. 7; DOSB, *Aufnahme-Ordnung des DOSB*, 1° dicembre 2018, art. 4.

³¹² In Italia, le federazioni sportive nazionali rispondono storicamente al CONI, di cui per molto tempo sono state considerate "organi" (l. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 5). Solo con il d.lgs. 242/1999, cit., i rapporti sono stati ridefiniti: oggi le federazioni "svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI" e, a differenza del CONI stesso, "hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato" (art. 15). Queste disposizioni sono riportate identicamente nello Statuto CONI, in cui si aggiunge che "nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI" (statuto CONI, modificato dal Consiglio nazionale il 21 novembre 2023 con deliberazione n. 1745, approvato con DPCM del 20 dicembre 2023, art. 20).

³¹³ Sul punto, di cui si è occupata anche la Corte di giustizia (Corte giust., 3 febbraio 2021, c. 155/19 e 156/19, FIGC e al. c. De Vellis Servizi Globali Srl, in *Raccolta*, 2021, 88), cfr. L. Giacomardo, *Breve analisi sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali e la riforma del 1999 (D.lgs. 242/99)*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, cit., pp. 111-120; F. Borriello, *Il coast to coast della giurisprudenza italiana sulla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali come organismo di diritto pubblico. Fin de partie fischiato dall'arbitro comunitario?*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2022, 1, pp. 8-43; L. Parona, *Nota a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 3 febbraio 2021 – Gli incerti confini dell'organismo di diritto pubblico alla luce della controversa qualificazione giuridica delle*

Infine, con riferimento alla natura e al ruolo dei comitati, il sistema italiano è evidentemente il più peculiare, data la natura pubblicistica dell'ente e i compiti che, in virtù di questa qualificazione e nonostante le recenti riforme, sono ad esso assegnati³¹⁴. Negli altri paesi, l'elemento di comunanza è dato dalla natura dei comitati, tutti costituiti come associazioni private, anche se con regimi e ruoli differenti. Mentre nel Regno Unito l'indipendenza della *British Olympic Association* (BOA) è talmente indiscutibile da renderlo esente da finanziamenti pubblici³¹⁵, i comitati francese e tedesco mantengono una certa "coloritura" pubblicistica, che porta il legislatore a riconoscerli come associazioni meritevoli di agevolazioni, in virtù dell'attività socialmente utile che svolgono³¹⁶. Detto ciò, la centralità dei comitati non appare paragonabile: mentre il DOSB opera tradizionalmente come interlocutore privilegiato del governo nella gestione dei finanziamenti pubblici destinati al fenomeno sportivo³¹⁷, il CNOSF sembra relegato ad assumere un ruolo marginale rispetto agli enti governativi competenti in materia³¹⁸.

Le significative differenze che caratterizzano i sistemi nazionali non costituiscono certamente una novità, dato che già uno studio del 2004 commissionato dalla Commissione europea proponeva una classificazione dei modelli di *sports governance* in Europa che posizionava Germania, Francia, Regno Unito e Italia in categorie differenti³¹⁹. Nella quadripartizione proposta nello

federazioni sportive, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 2, pp. 397-434; S. Bastianon, *La FIGC non è un organismo di diritto pubblico. E adesso?*, in *RDES*, 2021, 2, pp. 13-20.

³¹⁴ Ad oggi, il CONI resta una struttura assai complessa: esso resta qualificato come ente pubblico, ma la legge di bilancio 2019 ha trasferito molte delle sue funzioni alla società *Sport e Salute S.p.A.*, interamente partecipata dal governo, alla quale, tra le altre cose, è affidata la gestione dei finanziamenti pubblici alle federazioni. Questo travaso di competenze (e di fondi pubblici) è avvenuto, in realtà, senza che sia significante mutato l'assetto del CONI, il quale continua a detenere rilevanti poteri di controllo sulle federazioni (v. statuto CONI, cit., art. 16 e CONI, Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, approvati con deliberazione n. 1773 del Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2024) e a giocare un ruolo fondamentale nel sistema di giustizia sportiva soprattutto attraverso l'operato del Collegio di garanzia.

³¹⁵ Sul proprio sito ufficiale (*teamgb.com, About us*), il BOA rivendica orgogliosamente di essere indipendente, di non avere interessi politici e soprattutto di non ricevere alcun finanziamento pubblico.

³¹⁶ In Francia, cfr. cfr. decr. 18 luglio 1921 e decr. 6 marzo 1922; in Germania, cfr. DOSB, *Satzung des DOSB*, cit., art. 5, in cui si dichiara che gli scopi perseguiti dal comitato comportano esenzioni fiscali ai sensi del codice tributario tedesco (*Abgabenordnung*, art. 52).

³¹⁷ Cfr. C. Breuer e T. Nowy, *Germany: Autonomy, Partnership and Subsidiarity*, in J. Scheerder, A. Willem e E. Claes (a cura di), *Sport Policy Systems and Sport Federations*, London, 2017, pp. 157-174.

³¹⁸ Per realizzare la subalternità del comitato olimpico francese (CNOSF) rispetto a federazioni (e leghe), è sufficiente osservare l'impianto del *Code du sport*, che riserva al primo assai meno spazio (parte I, Titolo IV) rispetto alle seconde (parte I, Titolo III). Cfr. anche N. Scelles, *France: Organisation of Sport and Policy Towards Sport Federations*, in J. Scheerder, A. Willem e E. Claes (a cura di), *Sport Policy Systems*, cit., pp. 135-153.

³¹⁹ J. Camy, L. Clijsen, A. Madella e A. Pilkington, *Improving in the field of sport in Europe through vocational training (VOCASPORT Project)*, Bruxelles, 2004. Cfr. anche il commento di I. Henry, *European models of sport. Governance, organisational change and sport policy in the EU*, in *Hits. J. Arts Scien.*, 2009, pp. 41-52.

studio³²⁰, la Francia veniva considerata a configurazione “burocratica” – largamente la più diffusa nel continente –, ovvero contraddistinta dal ruolo particolarmente attivo giocato dal potere pubblico nella regolamentazione del fenomeno sportivo, che si traduce, oltre che in un rilevante interventismo sul piano normativo, nella scarsa negoziazione dell’autorità pubblica con gli enti sportivi, a cui i poteri in materia verrebbero al più “delegati”. Sul versante opposto, veniva collocata la Germania, considerata a configurazione “missionaria”, ovvero caratterizzata – come qualche altro paese, specialmente nordeuropeo – da importanti margini di autonomia decisionale riservati alle organizzazioni sportive: in questi sistemi, l’autorità pubblica si astiene tendenzialmente dalla regolamentazione del fenomeno sportivo, ma non viene meno l’interesse pubblico per il fenomeno, che comporta lo stanziamento di ingenti finanziamenti pubblici. Assolutamente peculiare – e quasi unica³²¹ – la collocazione del sistema britannico, denominato a configurazione “imprenditoriale”, laddove la regolamentazione pubblica resta sporadica e funzionale a favorire l’espressione delle logiche di mercato, in virtù delle quali gli operatori economici sono chiamati a soddisfare la domanda socioeconomica di sport e le organizzazioni sportive si vedono costrette ad adattare le proprie esigenze. Infine, in Italia, si notano caratteristiche proprie della configurazione missionaria, come l’accentuata autonomia decisionale delle organizzazioni sportive, ma l’intervento statale non appare certamente trascurabile, come accade nella configurazione burocratica. Tale regime ibrido³²² dipende soprattutto dalla peculiare natura del CONI, che assume storicamente il ruolo di “guida” del movimento sportivo italiano, operando nella doppia veste di comitato olimpico ed ente pubblico.

Nonostante lo studio di cui sopra sia ormai abbastanza datato, le classificazioni ivi riportate appaiono ancora valide, oltre che sicuramente in sintonia con gli atti – anche recenti – dell’UE, in cui si riconosce la diversità di approcci negli Stati membri come ostacolo – che però non sembra considerato insormontabile – all’emersione di un modello sportivo europeo. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni qualcosa sembra muoversi praticamente in tutte le esperienze nazionali prese in

³²⁰ A parte le configurazioni burocratica, missionaria e imprenditoriale, di cui si dirà, nello studio viene osservata, con riferimento esclusivo ai Paesi Bassi, anche una quarta configurazione, definita “sociale”. A differenza della configurazione missionaria, che prevede una sorta di “delega” al movimento sportivo, la configurazione sociale si basa sul coinvolgimento della società civile in senso più generale: essa presenta elevati livelli di interazione con partner quali sindacati, operatori del settore del volontariato e del commercio. Cfr. ³²⁰ J. Camy, L. Clijsen, A. Madella e A. Pilkington, *Improving in the field of sport in Europe through vocational training*, cit., pp. 53 ss.

³²¹ La medesima configurazione si riscontra soltanto in Irlanda. Cfr. *ibidem*.

³²² Sul punto, vale la pena riportare le parole contenute nel documento (*ivi*, p. 57): “We have kept certain particular cases for the end. Firstly, Italy, which we have assigned to the missionary configuration, even though it has some similarities with a «bureaucratic» system. It is found within a context where the key organisation of the federated voluntary sports movement, the Italian national Olympic committee (CONI) had, until recently, held the status of public agency. At present, nobody can predict what direction the system will evolve in over the coming years. Indeed, unlike the situations in other countries with missionary configurations (such as Germany and the Scandinavian countries), the Italian voluntary network is less organised, less powerful and less autonomous”.

esame: al riguardo, sempre in funzione “servente” rispetto alla configurabilità del modello sportivo europeo, occorre interrogarsi sull’esistenza di possibili convergenze rispetto a punti di partenza così distanti.

5. Recenti tendenze di riforma nei sistemi di sports governance nazionali

Partendo dalla situazione italiana, devono essere menzionate, nel rispetto del grado di dettaglio che è consentito in questa sede, due epocali riforme. In ordine di gerarchia delle fonti (e non cronologico), bisogna ricordare di nuovo la novella dell’art. 33 Cost. che ha ritagliato lo spazio per l’attività sportiva in Costituzione³²³. Se gli effetti concreti di questa riforma sul piano dei rapporti tra istituzioni sportive e statali non sembrano *ictu oculi* così evidenti, lo stesso non può dirsi con riferimento alla riforma dello sport, avviata nel 2018-2019. Con la legge di bilancio per il 2019, il Parlamento italiano ha sostituito la società *CONI Servizi S.p.A.* con una nuova entità giuridica denominata *Sport e Salute S.p.A.*, interamente partecipata dallo Stato e con nomine di vertice governative: a questa società è stato attribuito il controllo della quasi totalità delle risorse economiche precedentemente gestite dal CONI, da destinare alle federazioni sportive e al finanziamento delle attività sportive professionistiche, dilettantistiche e scolastiche. Tale scelta ha comportato un corposo svuotamento delle funzioni operative del CONI, rischiando di relegarne il ruolo a una funzione di indirizzo e coordinamento delle federazioni, oltre che di preparazione della rappresentativa olimpica nazionale. Con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86 si è conferito poi al governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi “per il riordino del CONI e della disciplina di settore”. Se i decreti legislativi sulla disciplina di settore sono stati approvati e sono – faticosamente – diventati operativi, la riforma del CONI ha subito una battuta d’arresto, anche perché avversata apertamente dal CIO. Di fatto, fermo quanto previsto nella legge di bilancio 2019, la delega è rimasta inattuata e, sul punto, in via di compromesso e in prossimità dei Giochi di Tokyo (svoltisi nel 2021), si è provveduto ad adottare il d.l. 29 gennaio 2021, n. 5, per scongiurare sanzioni contro il CONI e gli atleti italiani per violazione del principio di autonomia delle organizzazioni sportive stabilito dalla Carta olimpica³²⁴.

In Francia, in vista dei Giochi olimpici di Parigi (2024), sono state approvate varie modifiche normative, che hanno innovato soprattutto il *Code du Sport* in favore di un interventzionismo statale più accentuato. Ad esempio, al comitato

³²³ Cfr. *supra*, par. precedente e nota 293.

³²⁴ Per la *querelle* tra CIO e governo italiano in merito al “riordino” del CONI, cfr. L. Melica, *Sport e «diritti» in Italia e nel mondo*, Bologna, 2022, pp. 5-10 e p. 68 ss.; G. Liotta e L. Santoro, *Lezioni di Diritto sportivo*, cit., pp. 1-10; A. Marchetti, *The autonomy of sport and the case of the Italian reform*, in *RDES*, 2022, pp. 213-240; G.G. Carboni, *L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 2021, 12, pp. 49-50; D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in *RDES*, 2019, 2, pp. 9-13.

olimpico nazionale (*Comité national olympique et sportif français*, CNOSF) è stata affiancata la *Agence Nationale du Sport* (ANS), qualificata come “gruppo di interesse pubblico”, responsabile dello sviluppo dell’accesso allo sport per tutti e della promozione dello sport di alto livello e di alto rendimento, in particolare nelle discipline olimpiche e paralimpiche, nel quadro di una strategia definita per mezzo di accordo con lo Stato³²⁵. Benché nata per superare il modello centralizzato del suo predecessore – il *Centre National pour le Développement du Sport* (CNDS), ente pubblico sotto il controllo ministeriale –, tale riforma rischia di comportare un appiattimento del ruolo del CNOSF su quello dell’ASN, alla cui governance il primo partecipa e da cui riceve anche sovvenzioni. D’altro canto, venendo alle federazioni sportive nazionali (e, in buona misura, anche alle leghe professionistiche), il decreto 4 agosto 2023, n. 726, prevede oggi che esse siano sottoposte non più alla “tutela” (*tutelle*), ma al “controllo” (*contrôle*) del Dipartimento per lo sport (*Direction des sports*) e del ministro dello sport. Da questa modifica lessicale derivano una serie di nuove misure: il limite di tre mandati per i presidenti federali e di lega³²⁶; il contratto di “impegno repubblicano” sottoscritto dalle federazioni riconosciute alle condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, volto a tutelare l’integrità fisica e morale delle persone, specialmente dei minori³²⁷; la valutazione discrezionale del ministro dello sport sulla capacità della federazione di partecipare alla politica sportiva pubblica³²⁸; l’introduzione del rinnovo per il riconoscimento delle federazioni, che, in caso di silenzio degli enti governativi entro il termine previsto, si sostanzia in un rigetto³²⁹.

Persino in Germania, laddove l’interventismo statale in materia sportiva è storicamente minimale, è al vaglio del parlamento un disegno di legge avente ad oggetto, in generale, la promozione dello sport (*Sportfördergesetz*), con cui si punta a fornire una base giuridica uniforme per il sostegno allo sport di alto livello in tutto il paese³³⁰. Questo disegno di legge prevederebbe l’istituzione di un’agenzia indipendente per il coordinamento e la gestione dei finanziamenti destinati allo sport d’élite, che sarebbe responsabile del sostegno finanziario e della promozione delle associazioni sportive e degli atleti, garantendo un’assegnazione più rapida dei fondi e aprendo a nuove opportunità per finanziamenti aggiuntivi. Si tratterebbe di una svolta rilevante per il sistema, che al momento prevede l’erogazione di finanziamenti pubblici alle federazioni sportive “per mediazione” del comitato olimpico nazionale (DOSB), il quale, però, almeno da chi vuole la riforma, è

³²⁵ L. 1° agosto 2019, n. 812, *relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024*.

³²⁶ L. 2 marzo 2022, n. 296, che ha modificato il *Code du sport*.

³²⁷ L. 24 agosto 2021, n. 1109, che ha modificato il *Code du sport*.

³²⁸ L. 296/2022, cit.

³²⁹ Decr. 10 giugno 2022, n. 877, che ha modificato il *Code du sport*.

³³⁰ *Gesetz zur Regelung der Förderung des Spitzensports und weiterer Maßnahmen gesamtstaatlicher Bedeutung im Sport sowie zur Errichtung der Spitzensport-Agentur*, 14 agosto 2024, in *bmi.bund.de*.

considerato un “mediatore” tra governo e federazioni sbilanciato a favore delle seconde.

Soprattutto, data la natura e l'identità del sistema sportivo britannico, appare sorprendente il recentissimo intervento legislativo, che prende il nome di *Football Governance Act* (2025), con cui il parlamento mira a proteggere la sostenibilità del sistema calcistico inglese³³¹. Con questo atto è stato istituito l'*Independent Football Regulator* (IFR), ovvero un organismo di controllo volto ad assicurare la solidità finanziaria dei club calcistici e salvaguardare il patrimonio identitario del calcio inglese. Tale organismo, portato a regime, si compone di un *Board* e di un *panel* di esperti. Il *Chair* del *Board*, membro non esecutivo, è nominato dal *Secretary of State*, che deve essere consultato anche per la nomina degli altri membri non esecutivi da parte del *Chair*; i membri esecutivi e i componenti del *panel* di esperti vengono invece nominati dal *Chief Executive Officer*, a sua volta nominato dal *Chair* previa consultazione con il *Secretary of State* e i membri non esecutivi. Si tratta di un sistema di nomine che mira a non intaccare l'indipendenza dell'organismo, ma che, almeno indirettamente, lega l'operatività dell'IFR all'impulso governativo. Venendo ai compiti, l'IFR è investito della funzione di concedere licenze ai club per la partecipazione a determinate competizioni (*specified competitions*) individuate dal *Secretary of State*, a seguito di positiva verifica, tra le altre cose, della conformità sul piano finanziario, della struttura di governance societaria, dell'impegno al dialogo con i tifosi. Inoltre, la legge introduce un rigoroso test di idoneità per l'acquisizione delle quote societarie da parte di nuovi investitori, atto a garantire l'integrità e la solidità finanziaria di proprietari e dirigenti. Ancora, al fine di tutelare l'identità dei club e del calcio inglese, prevede che modifiche sostanziali – come quelle riguardanti nome, stemma, colori sociali o sede – siano sottoposte all'autorizzazione dell'IFR e/o a consultazione con i sostenitori. Addirittura, l'IFR, previa consultazione con la federazione e con altri attori reputati rilevanti, può individuare “competizioni proibite” ai club. Infine, all'IFR sono assegnati ampi poteri investigativi, che includono la facoltà di acquisire informazioni, accedere a documenti e intraprendere procedimenti sanzionatori contro i club. Se è vero che l'istituzione dell'IFR rappresenta un tentativo di risposta ad alcune problematiche del calcio inglese, come le difficoltà finanziarie di alcuni importanti club, nonché al progetto *European Superleague*, gli oneri burocratici che ne deriverebbero potrebbero risultare disincentivanti per investitori stranieri, con esiti tutti da verificare sul piano della sostenibilità del sistema stesso. In ogni caso, in attesa di verificare in concreto come impatterà questa disciplina sul sistema calcistico inglese, è possibile evidenziare l'assoluta novità del *Football Governance Act* nel sistema di governance sportiva britannico.

³³¹ *Football Governance Act 2025*, 21 luglio 2025. Le riflessioni su questo intervento legislativo sono nate qualche anno prima con la pubblicazione di un documento da parte del Governo Sunak (2023) denominato «*A sustainable future - reforming club football governance*» e dedicato, appunto, ad una possibile riforma riguardante il calcio inglese di alto livello.

Guardando alle novità appena descritte – tutte realizzate negli ultimi anni in contesti profondamenti differenti ma facenti capo all’ambito dello sport europeo – sembra potersi scorgere un certo trend verso forme di regolamentazione pubblica del fenomeno sportivo.

Se in Francia – e in Italia – sembra rafforzarsi il modello di configurazione burocratica, le riforme paventate o realizzate in Germania e nel Regno Unito svelano quantomeno la messa in discussione di modelli meno interventzionisti, come quello missionario e quello imprenditoriale, che pure sembravano particolarmente in salute fino a poco tempo fa. Tutto ciò si aggiunge ad un contesto continentale in cui il modello “burocratico”, ossia caratterizzato da spiccato interventismo statale, costituiva già la configurazione largamente più diffusa.

Tuttavia, a ben vedere, la tendenza appena descritta non deve essere sopravvalutata, a tal punto da assurgere a caratteristica comune alle esperienze nazionali e quindi distintiva del modello sportivo europeo. Infatti, continua a permanere grande differenza tra i vari sistemi nazionali, in ordine al grado e alla misura dell’interventismo statale, oltre che in merito ai rapporti tra istituzioni sportive e autorità pubbliche. Ma soprattutto, ciò che non appare esistente è una riflessione puntuale e condivisa sulla autonomia dell’ordinamento sportivo. Anzi, da questo punto di vista permane un silenzio sul piano legislativo, giurisprudenziale e istituzionale, tale da rendere ambigua la definizione dei contorni dell’ordinamento sportivo a livello nazionale e tale, quindi, da rendere problematica l’emersione di tratti distintivi della governance pubblico-privata del settore. Ciò vale sia che si guardi al quadro valoriale, sia al contesto organizzativo.

Volendo, quindi, tentare una lettura delle recenti tendenze, si può comunque evidenziare un clima di non trascurabile instabilità, da cui scaturisce l’esigenza di ridisegnare i rapporti tra potere pubblico e settore sportivo. Questa necessità scaturisce probabilmente dalla presa d’atto che lo sport del nuovo millennio – specialmente d’élite – impatta sul sistema socioeconomico in una maniera nuova, che chiama in causa il regolatore pubblico più di quanto non accadesse in passato.

6. L’utilità del concetto di “modello sportivo europeo”

Come visto, le Istituzioni dell’UE – con la rilevante eccezione della Corte di giustizia – hanno dimostrato di voler rispolverare periodicamente il concetto di “modello sportivo europeo”, che proprio negli ultimi anni è ritornato in auge per difendere un certo tipo di organizzazione del fenomeno sportivo, basato, in estrema sintesi, sulla centralità delle federazioni sportive. Tuttavia, allo stato, sembra potersi sostenere che esso non appare in grado di assumere una effettiva consistenza, dato che continua ad essere richiamato nell’ambito di fonti di *soft law* dell’UE, ma non trova ingresso né nelle fonti vincolanti, né nella giurisprudenza della Corte di giustizia, né – ad alcun titolo – negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tale

inconsistenza del modello sportivo europeo si deve probabilmente a tre ordini di ragioni³³².

In primo luogo, non sembra emergere un *corpus* valoriale secondo cui distinguere lo sport europeo da quello globale. Le stesse fonti apicali dell'ordinamento sportivo, infatti, mettono al centro – molto più esplicitamente di quanto non facciano le fonti europee – il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non discriminazione e di integrità dello sport, nonché il suo valore educativo. Per quanto la promozione e l'osservanza di questi principi debba essere verificata in concreto e non manchino certamente contraddizioni interne al sistema, comunque appare eccentrico il tentativo di distinguere lo sport europeo da quello globalmente inteso sotto il profilo della base valoriale.

In secondo luogo, la condivisione di un modello sportivo europeo non trova sponda negli ordinamenti nazionali, né esplicitamente né implicitamente. Nel panorama europeo si ritrovano esperienze e tradizioni sportive e culturali talmente differenti che si fatica a rintracciare punti in comune, con riferimento all'inquadramento valoriale del fenomeno sportivo, al riconoscimento della sua autonomia, all'organizzazione del settore, ai rapporti delle istituzioni sportive con le autorità pubbliche. Queste profonde differenze non possono dirsi appianate neanche alla luce delle tendenze più recenti, che – come visto – spingono verso forme di regolamentazione pubblica più accentuata. D'altronde, questo dato è ammesso pacificamente dalle stesse Istituzioni dell'UE, che appunto rinunciano a costruire un modello sportivo europeo sulla base di un sostrato comune risultante dalle esperienze nazionali. Tuttavia, la difficoltà di rintracciare tratti comuni non può che incidere sulla debolezza del concetto di modello sportivo europeo, poiché appare quantomeno complicato immaginare un modello valido per un ordinamento sovranazionale che non si fondi sulla condivisione di alcuni elementi da parte degli ordinamenti nazionali, tanto più per il fatto che la competenza in materia sportiva continua – legittimamente – ad essere detenuta dagli Stati membri, spettando all'UE soltanto la possibilità di promuovere azioni a sostegno dello sport.

Infine, non pare per niente convincente sostenere l'esistenza di un modello sportivo europeo contrapposto ad altri (per es., quello nordamericano) sotto il profilo dell'organizzazione del movimento. Se è vero che nell'ambito dello sport europeo si può continuare a riconoscere in buona misura la centralità delle federazioni sportive, questo assunto non appare né così forte, né immutabile e, pertanto, non può essere considerato decisivo. Da un lato, bisogna riconoscere che anche in Europa l'emersione delle leghe professionistiche sta portando sempre più all'organizzazione di competizioni autogestite (o quasi) dai club e/o progettate in forma “chiusa”³³³, oltre al fatto che non si conta il numero di atleti e

³³² Cfr. anche A. Merone, *La cedevolezza del modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 1-10.

³³³ A parte l'incompiuto progetto *European Super League*, sembra semplice fare l'esempio del basket, che vede come competizioni continentali di vertice la *Euroleague Basketball*, cui si accede non per meriti sportivi (*rectius*: per piazzamento nei campionati nazionali), ma a seguito di

associazioni/società sportive europee che competono in circuiti internazionali rispondenti ad altre logiche organizzative (come il tennis, l'automobilismo o le leghe professionistiche statunitensi³³⁴). D'altro lato, non può essere negato il fatto che il modello europeo incentrato sulle federazioni, pur ammesso, è destinato a "durare finché dura", dato che non si capisce in quale modo le istituzioni pubbliche potrebbero vietare agli attori del movimento di percorrere altre strade, come confermato – in estrema sintesi – dalle sentenze *ISU* e *European Super League*.

Ma quale utilità può assumere, allora, il concetto di "modello sportivo europeo"? In termini operativi, esso potrebbe essere utile come cornice dialogica per varie ragioni. In primo luogo, può servire ad orientare le politiche di buona governance e a legittimare standard minimi (trasparenza, democrazia interna, *accountability*) come condizione dell'autonomia delle organizzazioni sportive, pur senza pretendere un'unificazione organizzativa. In secondo luogo, può favorire il coordinamento multilivello tra UE, Stati membri e istituzioni sportive. In terzo luogo, può consentire di leggere le differenze nazionali come variazioni su un tema comune, invece che come ostacoli all'integrazione. Tutte queste funzioni renderebbero il concetto, più che formula normativa, uno strumento retorico-politico utile per "negoziare" standard e per ripensare il rapporto pubblico-privato alla luce delle trasformazioni economiche e sociali dello sport.

Questa visione può, però, essere portata avanti a due condizioni.

Innanzitutto, bisogna evitare di confondere il modello con un'improbabile (e impossibile) uniformazione: il valore aggiunto europeo risiede, infatti, proprio nella capacità di armonizzare senza omologare, riconoscendo margini di pluralismo istituzionale entro parametri condivisi di integrità, concorrenza leale e tutela dei diritti.

In secondo luogo, per riempire di significato il modello sportivo europeo, occorre ripensare le basi del diritto europeo dello sport, che, ancora oggi, vede irrisolto il nodo della "specificità" ex art. 165 TFUE e risulta quasi esclusivamente frutto degli orientamenti della Corte di giustizia. In questo contesto, il nodo centrale della questione, ovvero l'autonomia (con una certa audacia: il principio di autonomia) dell'ordinamento sportivo, resta ancora sommerso. Soltanto da una riflessione sul concetto di autonomia in chiave europea, potrebbe derivare la costruzione di una nozione "utile" di "modello sportivo europeo".

sottoscrizione di contratto di licenza con la società organizzatrice. Cfr. anche Cfr. F. Laus, *Lo sport tra concorrenza, competitività e professionismo*, in *federalismi.it*, 2021, 18, pp. 143-149. D'altro canto, sono altrettanto note le vicende che hanno portato alla emancipazione della *Premier League* inglese dalla federazione calcistica nazionale e l'assetto di governance (di grande successo) che ne è conseguito: cfr. R. Elliot (a cura di), *The English Premier League. A Socio-Cultural Analysis*, London, 2017, pp. 1-32; A. Calò, *La nascita della Premier League*, in *ultimouomo.com*, 2018.

³³⁴ Per un quadro d'insieme, cfr. B. Li e O. Scott, *Governance in Professional Individual Sports*, in *Adm. Gov. Glob. Sport Bus.*, 2021, pp. 229-246.

BIBLIOGRAFIA

- M. Avbelj, *The European Union under transnational law: A pluralist appraisal*, Oxford, 2018.
- S. Bastianon, *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 2, pp. 288-315.
- S. Bastianon, *La FIGC non è un organismo di diritto pubblico. E adesso?*, in *RDES*, 2021, 2, pp. 13-20.
- S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos. Prime osservazioni*, in *RDES*, 2022, pp. 299-320.
- S. Bastianon e M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Salerno, 2024.
- E. Battelli, *Una lettura assiologicamente orientata del fenomeno sportivo alla luce del riconoscimento costituzionale dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 2, pp. 299-320.
- F. Borriello, *Il coast to coast della giurisprudenza italiana sulla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali come organismo di diritto pubblico. Fin de partie fischiato dall'arbitro comunitario?*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2022, 1, pp. 8-43.
- F. Borriello, *L'accertamento incidentale del giudice amministrativo sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive nella tutela risarcitoria e il nuovo intervento della Consulta: la sentenza n. 160 del 2019*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022, pp. 447-476.
- C. Breuer e T. Nowy, *Germany: Autonomy, Partnership and Subsidiarity*, in J. Scheerder, A. Willem e E. Claes (a cura di), *Sport Policy Systems and Sport Federations*, London, 2017, pp. 157-174.
- A. Calò, *La nascita della Premier League*, in *ultimouomo.com*, 2018.
- J. Camy, L. Clijsen, A. Madella e A. Pilkington, *Improving in the field of sport in Europe through vocational training (VOCASPORT Project)*, Bruxelles, 2004.
- G.G. Carboni, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 2021, 12, pp. 49 ss.
- L. Casini, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010.
- J. Chappelet, *Autonomy of sport in Europe*, Strasbourg, 2010.
- M. Colucci e S. Civale (a cura di), *La giustizia sportiva. Internazionale e comparata*, Nocera Inferiore, 2015.
- L. Di Nella, *Lo sport nel diritto primario dell'Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2011, 1, pp. 5-16.
- A. Duval, *The court of arbitration for sport and EU law: chronicle of an encounter*, in *Maast. J. Eur. Comp. Law*, 2015, 2, pp. 224-255.
- M. Dyreson, *Mapping sport history and the history of sport in Europe*, in *J. Sport Hist.*, 2011, 3, pp. 397-405.
- C. Eisenberg, *Towards a New History of European Sport?*, in *Eur. Rev.*, 2011, 4, pp. 617-622.
- R. Elliot (a cura di), *The English Premier League. A Socio-Cultural Analysis*, London, 2017, pp. 1-32.
- L. Ferrara, *Lo sport in Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 2023, 2, pp. 431-438; A. Vuolo, *Lo sport e la modifica dell'art. 33 della Costituzione*, in *Dir. pub. eur. rass. online*, 2024, 2.

D. Filosa e A. Ferrari, *Spunti di analisi comparativa tra il sistema sportivo Nord-Americano e quello europeo. Gli istituti del "Salary Cap" e della "Luxury Tax" negli Stati Uniti e "UEFA Financial fair Play" in Europa*, in RDES, 2017, 2, pp. 83 ss.

B. Garcia e V. Smokvina (a cura di), *The European Model of Sport: Myth or Reality?*, New York, 2025.

G. Gems e G. Pfister, *Understanding American Sports*, London, 2009.

L. Giacomardo, *Breve analisi sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali e la riforma del 1999 (D.lgs. 242/99)*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022, pp. 111-120

A. Giordano, *L'intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 49 del 2011*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022, pp. 433-442.

A. Guttmann, *Games and empires. Modern sport and cultural imperialism*, New York, 1994.

I. Henry, *European models of sport. Governance, organisational change and sport policy in the EU*, in *Hits. J. Arts Scien.*, 2009, pp. 41-52.

A. Krüger, J.K. Rhuel e A. Teja (a cura di), *La comune eredità dello sport in Europa. L'importanza della storia dello sport per la cultura dello sport*, Roma, 1996.

F. Laus, *Lo sport tra concorrenza, competitività e professionismo*, in *federalismi.it*, 2021, 18, pp. 134 ss.

B. Li e O. Scott, *Governance in Professional Individual Sports*, in *Adm. Gov. Glob. Sport Bus.*, 2021, pp. 229-246.

G. Liotta e L. Santoro, *Lezioni di Diritto sportivo*, Milano, 2023.

E. Lubrano, *La corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in RDES, 2011, 1, p. 63 ss.

A. Marchetti, *The autonomy of sport and the case of the Italian reform*, in RDES, 2022, pp. 213-240.

G. Mazzei, *Insospettite convergenze tra le esperienze giuridiche di Stati Uniti e Unione europea in materia di sport*, in *Amministrativ@mente*, 2015, pp. 10-12.

L. Melica, *L'unione incompiuta*, Napoli, 2015.

L. Melica, *Sport e «diritti» in Italia e nel mondo*, Bologna, 2022.

L. Melica, *Attività sportiva e persona umana: una riforma ambiziosa e lungimirante*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 4, pp. 5-10.

L. Melica, *«L'éclairer dell'Olimpismo». De Coubertin tra i giganti del metodo comparato*, Modena, 2024.

A. Merone, *La cedevolezza del modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, 1, pp. 1-10.

J.A. Nafziger, *A comparison of the European and North American models of sports organisation*, in *Int'l Sp. L. J.*, 2008, 3-4, pp. 100-109.

B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011.

A. Orlando, *Il caso Superlega. Tra modello sportivo europeo, diritto concorrenziale e specificità dello sport*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 2, pp. 339-382.

A. Orlando, *Ordinamento transnazionale dello sport tra autonomia e modello sportivo europeo*, Napoli, 2025.

A. Orlando, *L'ultima stagione del diritto europeo dello sport nella giurisprudenza della Corte di giustizia: la faticosa emersione della specificità*, in questo volume.

F. Panetosto, *Il caso European Super League e il modello sportivo europeo: l'evoluzione dello sport a livello europeo in nome della sua specificità*, in RDES, 2022, pp. 13-22.

L. Parona, *Nota a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 3 febbraio 2021 – Gli incerti confini dell'organismo di diritto pubblico alla luce della controversa qualificazione giuridica delle federazioni sportive*, in Riv. dir. sport., 2021, 2, pp. 397-434.

D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in RDES, 2019, 2, pp. 9-13.

D. Rapacciuolo, *The European Super League saga, the future of the European model of sport and the football business in Europe*, in RDES, 2021, 1, pp. 9-16.

D. Rapacciuolo, *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on EU Sports Policy: From confrontation to intervention, supervision, and protection of the European model of sport*, in RDES, 2021, 3, pp. 9-18.

P. Sandulli, *Electa una via non datur recursus ad alteram. Prime considerazioni sulla relazione dell'Avvocato generale Rantos alla Corte di giustizia sul caso Super Lega*, in Rass. dir. econ. sport, 2022, 2, pp. 241-245.

L. Santoro, *L'inserimento dello sport in Costituzione: prime osservazioni*, in Diritto dello sport, 2023, 2, pp. 9 ss.

S. Sassi, *Diritto transnazionale e legittimazione democratica*, Milano, 2018.

M.R. Spasiano, *La sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale: un'analisi critica e un tentativo di «riconduzione a sistema»*, in Riv. dir. sport., 2012, 2, pp. 209-216.

M.R. Spasiano, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280 e i complessi rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale*, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza e R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022, pp. 337-352.

N. Scelles, *France: Organisation of Sport and Policy Towards Sport Federations*, in J. Scheerder, A. Willem e E. Claes (a cura di), *Sport Policy Systems*, London, 2017, pp. 135-153.

J. Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea*, Padova, 2016.

A. Tomlinson e C. Young, *Sport in Modern European History: Trajectories, Constellations, Conjunctures*, in J. Hist. Sociology, 2011, 4, pp. 409-427.

A. Tomlinson, C. Young e R. Holt (a cura di), *Sport and the transformation of modern Europe*, London, 2011.

S. Weatherill, *European sports law: a comparative analysis of the European and American models of sport*, in Int'l Sp. L. J., 2006, 3-4, pp. 128-131.

S. Weatherill (a cura di), *European Sports Law*, Den Haag, 2014.

